

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 2 marzo 2012

Prot. n. 838/ARA OR/ml Circolare pubblica.

Oggetto: decreto legge 24 gennaio 2012

n. 1 - Art. 9.

Ai Presidenti dei Collegi locali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali LORO SEDI e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

<u>LORO SEDI</u>

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nei Registri dei Praticanti

<u>LORO SEDI</u>

e-mail

Il comma 5 dell'art. 9 del decreto legge in oggetto determinato, allo stato in fase di conversione alle Camere, ridefinisce la durata del tirocinio professionale per tutti gli Albi professionali prevedendo che esso non possa "essere superiore a diciotto mesi".

La richiamata disposizione, in vigore dal 24 gennaio scorso, ha effetti anche per quanto riguarda la durata del tirocinio professionale per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che l'art. 1 della legge n. 251/1986 e successive modificazioni determinava in ventiquattro mesi, ma che oggi **deve ritenersi anch'esso ridotto a diciotto mesi** al massimo (non essendo possibile attribuire al decreto legge n. 1/2012 un diverso effetto).

Ne consegue che gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che abbiano già svolto diciotto mesi di tirocinio professionale devono essere cancellati dal Registro e dovrà essere loro rilasciato il nulla-osta per l'accesso agli esami abilitante alla professione.

I Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a cui la legge demanda la tenuta dei Registri dei Praticanti, prima di procedere a quanto sopra indicato attenderanno prudentemente la definitiva conversione in legge del decreto n. 1/2012, che dovrebbe peraltro essere imminente in quanto sembra che il Governo voglia porre la fiducia sul provvedimento; la prudenza è imposta dall'esperienza recente, che ha dimostrato come talvolta le disposizioni iniziali dei decreti legge presentati dal Governo abbiano subito profonde modificazioni nell'*iter* parlamentare di conversione.

In ogni caso ove vi fossero praticanti che, in forza della nuova disposizione recata dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, chiedessero la cancellazione dal Registro dei Praticanti ed il rilascio del nulla-osta per la sessione 2012 degli esami di abilitazione professionale, i Collegi locali in indirizzo sono tenuti a provvedervi, con l'accortezza di indicare nel nulla-osta la circostanza che la stessa viene rilasciata nelle more della definitiva conversione in legge del citato decreto n. 1/2012.

Lo scrivente Collegio Nazionale rimane comunque a disposizione dei Presidenti provinciali in indirizzo per eventuali ulteriori necessità informative.

Distinti saluti.

NP/

(Roberto Vrlandi)